



PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA  
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI  
TRASPORTO E PROGRAMMAZIONE  
NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

## **Art. 1**

### **Generalità e fonti normative**

Ai sensi della Legge 08.08.1991 n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono attribuite alle Province.

La materia del Settore è regolata, oltre che dalla Legge sopraindicata, dal Decreto Legislativo 30.04.1992. n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla Legge 04.01.1994 n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), dai Decreti Ministeriali e dalle successive integrazioni e modificazioni della predetta normativa, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

## **Art. 2**

### **attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e ambito di applicazione**

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella allegata alla Legge n. 264/1991 (allegato A) e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato (Art. 1 Legge n. 264/1991).
  
2. L'attività di consulenza per la circolazione dai mezzi di trasporto, come definita dal comma precedente, può essere esercitata:
  - a) da imprese individuali o da società autorizzate dalla Provincia;
  - b) da uffici in regime di concessione con gli Automobile Clubs istituiti prima del 5 settembre 1991, con autorizzazione della Provincia rilasciata a favore del titolare dell'ufficio;
  - c) da uffici gestiti direttamente o in regime di concessione o di convenzione con gli Automobile Clubs istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 con autorizzazione della Provincia a favore dell'Automobile club competente in relazione agli uffici dello stesso specificatamente indicati nella richiesta;
  - d) direttamente dagli Automobile Clubs secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 264/1991, al D. Lgs. n. 285/1992, al D.P.R. n. 495/1992 ed alla Legge n. 11/1994;
  - e) dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed ai certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto (Art. 1 comma 3, Legge 11/1994); nello svolgimento della suddetta attività, alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 6 e 7 della Legge n. 264/1991.
  
3. L'esercizio dell'attività di consulenza, come definita dal comma 1, da parte dei soggetti indicati

alla lett. d) del precedente comma 2, non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione della Provincia.

4. L'esercizio dell'attività di consulenza, come definita al precedente comma 1 e nei casi indicati alle lett. a), b) e C) del comma 2 senza la prescritta autorizzazione, è considerato, ad ogni effetto, attività abusiva ed incorre nelle sanzioni di cui al successivo Art. 18.

### **Art. 3**

#### **Programmazione numerica delle autorizzazioni**

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore adeguato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia di Piacenza, visto il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 09.12.1992, considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, comprendendo nel comparto anche le Agenzie di consulenza gestite direttamente da Enti Pubblici non economici e sentiti i Comuni, definisce il Programma Provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'allegato "A" del Presente Regolamento.
2. Il numero massimo delle agenzie, a livello provinciale, verrà ridefinito ogni triennio (o quinquennio) a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.

### **Art. 4**

#### **Requisiti soggettivi ed oggettivi e modalità di rilascio di autorizzazioni**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata ai soggetti di cui al precedente articolo 2), che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea residente in Italia;
  - b) aver raggiunto la maggiore età;
  - c) non aver riportato condanne, di cui sia stata pronunciata sentenza definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli Artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'Art. 2 della Legge 15.12. 1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la Legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di

prevenzione;

- e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) non essere stato destinato nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione di provvedimenti di revoca della precedente autorizzazione all'esercizio della medesima attività;
- g) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'Art. 5 della Legge n. 264/1991, fatti salvi i casi di cui all'Art. 10 della Legge 264/1991, così come sostituito dall'Art. 4 della Legge 11/1994
- h) disporre di locali idonei;
- i) disporre di adeguata capacità finanziaria;
- l) presentare, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale, del contributo una tantum e della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla medesima. A tal fine, i requisiti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 2 e il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dalla Società.

Nel rilascio di nuove autorizzazioni si seguirà l'ordine cronologico della data di presentazione della domanda; ove peraltro, il richiedente avesse conseguito l'attestato di cui al comma 1, punto g), del presente articolo, in data successiva, quest'ultima sarà considerata quella utile ai fini dell'ordine di priorità.

## **Art. 5**

### **Attività espletata da Uffici Pubblici non economici direttamente o in regime di convenzionamento o di concessione**

1. L'attività di consulenza di cui all'Art. 2 del presente Regolamento esercitata direttamente dall'ACI o da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 e soggetta all'autorizzazione prevista dalla

Legge n. 264/1991.

La Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni e, su richiesta dell'automobile Club competente, rilascia l'autorizzazione direttamente a detto ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati alla titolarità degli uffici indicati siano in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 4 del presente Regolamento.

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1 del presente articolo rilasciano la ricevuta prevista all'Art. 7 della Legge 08.08.1991, n. 264.

## **Art. 6**

### **Responsabilità ed idoneità professionale.**

#### **Personale esecutivo**

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. L'attestato viene rilasciato:
  - a coloro che abbiano superato uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'Art. 5 della Legge 08.08.1991 n. 264, come modificato dall'Art. 2 della Legge 04.01.1994. n. 11;
  - ai Dirigenti A.C.I. Che, al momento della presentazione dell'istanza, sono in servizio e possono dimostrare un'anzianità professionale di almeno 15 anni;
  - a coloro che possano vantare almeno 5 anni di esperienza nel settore alla data del 5 settembre 1991
2. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci o amministratori in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
3. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società possono avvalersi di dipendenti e/o collaboratori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c) d) ed e) del comma 1 dell'Art. 3 della Legge 264/1991.
4. Gli studi di consulenza devono comunicare alla Provincia i dati relativi ai dipendenti/collaboratori di cui al comma precedente fornendo altresì, a dimostrazione del tipo di rapporto intercorrente con gli studi medesimi, la seguente documentazione:
  - a) nel caso di dipendenti: copia conforme all'originale del "libro matricola" del personale dipendente;
  - b) nel caso di collaboratori familiari: copia conforme all'originale dell'atto dal quale risulti il rapporto di collaborazione;

- c) nel caso di collaboratori professionali: copia conforme all'originale dell'atto o del contratto dal quale risulti il rapporto di collaborazione;
- d) nel caso di associati in partecipazione (Artt. 2549 e seguenti del C.C.) copia conforme all'originale del contratto di associazione in partecipazione.

La Provincia provvede alla verifica d'ufficio dei requisiti di cui al precedente comma 3.

- 5. Ogni variazione relativa al citato personale deve essere comunicata alla Provincia entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

#### **Art. 7**

#### **Capacità finanziaria**

- 1. Le imprese individuali e le società richiedono alla Provincia l'autorizzazione per iniziare, ex-novo, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria, mediante una attestazione di affidamento rilasciata da parte di:
  - a) aziende o istituti di credito;
  - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
- 2. L'attestazione di capacità finanziaria predisposta secondo lo schema allegato al decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992, deve fare riferimento ad un importo pari a L. 100.000.000. Detta cifra non può essere raggiunta presentando più attestazioni rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie.
- 3. Nel caso di società che gestiscano più di uno studio di consulenza, deve essere prodotta una diversa attestazione di capacità finanziaria del citato importo per ogni singola agenzia.

#### **Art. 8**

#### **Domanda di autorizzazione e relativa documentazione**

- 1. Gli interessati ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dall'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare o far pervenire domanda redatta in carta legale indirizzata al Presidente della Provincia di Piacenza con firma autentica ai sensi della Legge 15/1968.
- 2. Nel caso di impresa individuale, il titolare deve dichiarare il possesso dei seguenti dati e requisiti:
  - a) Cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, residenza e/o domicilio, telefono;
  - b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Economica

Europea;

- c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti al comma 1, lett. c), dell'Art. 3 della Legge 264/1991;
- d) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) di non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero di non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'Art. 4 - comma 1 punto f) del presente regolamento.

I dati di cui al precedente comma 2 debbono essere dichiarati da tutti i soggetti previsti al comma 2 dell'Art. 4 del presente Regolamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) visura camerale (o visura di deposito per le società neocostituite in attesa della disponibilità della visura camerale);
- b) copia autenticata del certificato di idoneità professionale;
- c) planimetria, in scala 1:50 redatta da un tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui al punto 2, Art. 1, del decreto del Ministero dei Trasporti del 09.11.1992;
- d) certificato di agibilità, rilasciato dal Comune indicante la destinazione d'uso dei locali anche in riferimento all'estratto catastale;
- e) attestato di capacità finanziaria.

La Provincia provvederà d'ufficio ad acquisire la certificazione antimafia, nonché ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, Art. 3 della Legge n. 264/1991.

3. In caso di società, l'attestato di idoneità professionale deve essere posseduto e presentato:

- da almeno uno dei soci, per le società di persone;
- da almeno uno dei soci accomandatari, per le società in accomandita semplice o per azioni;
- da almeno uno degli amministratori, per ogni altro tipo di società.

4. In caso di società, la documentazione relativa alla visura camerale, al possesso di idonei locali e di adeguata capacità finanziaria deve essere riferita alla società medesima.

5. il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì alla trasmissione della seguente documentazione:

- ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale;
- ricevuta comprovante il versamento del contributo "una tantum";

- ricevuta comprovante il versamento della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.

6. Del rilascio dell'autorizzazione verrà data comunicazione, per quanto di rispettiva competenza, al Comune ove ha sede l'agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al successivo Art. 17.

## **Art. 9**

### **Disciplina dell'Autorizzazione**

1. Conseguono, a domanda, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, esercitavano l'attività da almeno tre anni, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché in possesso della licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'Art. 115 del R.D. n. 773/1931.
2. Conseguono, altresì, a domanda, l'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di consulenza coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, non avevano maturato i tre anni di effettivo esercizio, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché dimostrino di aver frequentato, con profitto, un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile.  
I medesimi soggetti possono proseguire l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, "l'avente causa" è tenuto e richiedere, a proprio favore, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 264/1991, in sostituzione di quella del "dante causa".  
Contestualmente, alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica dal titolare dell'impresa individuate in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'Art. 10 della Legge n. 11/1994, l'attività può essere proseguita, provvisoriamente, per il periodo massimo di due anni, prorogabile in presenza di giustificati motivi, per un altro anno, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali, entro tale periodo, devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'Art. 6 del presente regolamento.  
Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'Art. 4 della Legge n. 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio o un altro amministratore deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'Art. 5 della Legge n. 264/1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, un attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'Art. 10, comma 3. della medesima Legge n. 264/1991, come sostituito dal comma 1 dell'Art. 4 della Legge n. 11/94.
7. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'Art. 4 del presente regolamento, con contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
8. La variazione della sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di quest'ultimo, comporta il semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione, senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
9. Il titolare di autorizzazione può rinunciare formalmente ed incondizionatamente alla stessa mediante presentazione di apposita dichiarazione, redatta in carta legale, con firma autenticata nelle forme previste dalla Legge 04.01.1968 n. 15 e successive modificazioni, ed indirizzata al Presidente della Provincia. A detta dichiarazione deve essere allegato l'originale del decreto di autorizzazione.
10. Oltre ai casi precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa, altresì:
  - per morte del titolare, in mancanza di eredi;
  - per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'Art. 18;
  - per espressa rinuncia del titolare;
  - per tacita rinuncia, ove l'attività di consulenza dei mezzi di trasporto rimanga chiusa, senza giustificati motivi, tempestivamente comunicati, per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Ove si verifichi tale circostanza, la Provincia inviterà il titolare a ripristinare l'attività. Se l'attività non verrà ripresa nel termine fissato dalla Provincia, l'autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse.

La Provincia dichiarerà la decadenza dell'autorizzazione, che dovrà essere restituita dal titolare.

## **Art. 10**

### **deposito cauzionale <sup>1</sup>**

#### **contributo una tantum e tassa di concessione**

1. l'entità della cauzione pecuniaria, di cui all'Art. 3, comma 4, della Legge n. 264/1991 e dal conseguente decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione del 17 febbraio 1993, è fissata in lire 5.000.000. da versarsi a favore della Provincia in uno dei modi previsti dalla Legge n. 348/82, consistenti in:
  - a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'Art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) fidejussione bancaria rilasciata dalle aziende di credito di cui al R.D. n. 375/86 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.
  
2. il deposito può essere svincolato esclusivamente con il consenso scritto della Provincia. In tutti i casi in cui vi sia modifica della titolarità dell'impresa di consulenza operante (per trasformazione del soggetto o per subentro a seguito di cessione aziendale con atto fra vivi o per morte del titolare), con conseguente rilascio di nuova autorizzazione, il deposito cauzionale deve essere costituito ex-novo, a nome della nuova titolarità, previo svincolo del deposito esistente.
  
3. l'importo del contributo "una tantum", previsto dall'Art. 8 comma 4 della Legge n. 264/1991, è determinato dal decreto 26.04.1996 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro in lire 50.000 (G.U. n. 165 del 16.07.1996), da versarsi a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Piacenza presso gli Uffici Postati sul c/c n. 2436, o presso gli sportelli della Banca d'Italia.  
L'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo "una tantum" deve essere inoltrata alla Provincia.
  
4. L'importo della tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente Art. 4 è determinato con decreto del Ministro delle Finanze, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.

---

<sup>1</sup> Il deposito cauzionale non è più richiesto in quanto abrogato dalla L. 472/1999

## **Art. 11**

### **Locali**

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
2. nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'Art. 2 del presente regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
3. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. Tali locali, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della Navigazione 09.11.1992, devono comprendere:
  - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, di cui non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi. L'ufficio aerato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo agevolato, stazionamento del pubblico;
  - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.Si intendono di utilizzo esclusivo i locali di cui al punto a), mentre i locali di servizio (ingresso, bagno ecc.) possono essere in comune con altre attività purché relative alla circolazione dei mezzi di trasporto.
5. Qualora il titolare dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.
6. Gli studi di consulenza devono preventivamente comunicare alla Provincia ogni variazione che intendessero apportare alla ubicazione dell'attività.

## **Art. 12**

### **Trasferimento di sede**

1. Il trasferimento di sede negli accorpamenti di Comuni definiti dal presente Regolamento

(Allegato A) ove risultano disponibili nuove autorizzazioni può avvenire esclusivamente nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni di cui all'Art. 3 del presente regolamento.

2. Qualora si verifichi che in un accorpamento siano già state attribuite tante autorizzazioni quante quelle previste dal soprarichiamato Programma Provinciale, la possibilità di un trasferimento all'interno di detto accorpamento, può essere assentita esclusivamente agli studi di consulenza già operanti all'interno dell'accorpamento stesso.
3. Il trasferimento verrà autorizzato previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali mediante rilascio di specifico nullaosta.

### **Art. 13**

#### **Registro giornale**

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o nel caso di società gli amministratori, redigono un registro giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.

Il registro giornale previsto dall'Art. 6 della Legge 264/1991, deve contenere i seguenti elementi:

- a) numero progressivo annuale e data dell'incarico;
- b) identificazione del committente, con riferimento alle generalità del titolare giuridico, o di chi ne ha la disponibilità giuridica (concessionari, autosaloni, ecc.) del documento, ed eventualmente, in aggiunta, al nominativo e qualifica della persona fisica che materialmente consegna la pratica;
- c) natura dell'incarico e adempimenti cui l'incarico si riferisce (in particolare dovranno essere annotati: per le patenti il numero e l'ufficio che le ha rilasciate, per gli automezzi il numero di targa e/o di telaio ed eventualmente il tipo); quando la procedura prevede codificazioni, il frontespizio del registro deve contenere apposita legenda;
- d) data di rilascio della ricevuta prevista dall'Art. 7 della Legge 264/1991, che può essere successiva alla data dell'incarico; quando non è ammesso il rilascio della ricevuta, dovrà essere barrato lo spazio riservato alla data stessa.

2. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'Art. 2215 del Codice Civile.
3. Il registro giornale è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

4. E' ammesso l'uso di moduli meccanografici aventi le stesse caratteristiche di quelli normati e gestiti da procedure informatiche rispondenti a criteri di regolarità e sicurezza e contenenti gli elementi su elencati.
5. Dall'installazione di tali procedure e delle relative caratteristiche e modalità dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia che, qualora nulla osti, ne prenderà atto.
6. La stampa del registro, gestito con le suddette procedure informatiche, dovrà essere fatta giornalmente e comunque ogni qualvolta venga richiesta, nel corso della giornata, dalle autorità che per Legge hanno diritto ad accedervi.

#### **Art. 14**

##### **Ricevuta**

1. Lo studio di consulenza, nel caso sia previsto, rilascia la ricevuta di cui al comma 1 dell'Art. 7 della Legge 264/1991, per la durata massima di 30 giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo steso giorno di annotazione sul registro giornale di cui al precedente Art. 13. Qualora entro detto termine (30 gg.) non sia stata possibile la conclusione della pratica, lo studio di consulenza deve porre a disposizione dell'interessato l'estratto di cui ai comma 1 dell'Art. 92 del D. Lgs. 285/1992.
2. La ricevuta di cui al comma 1 deve essere rilasciata su modulo conforme al modello approvato con D.M. 08.02.1992. Tale ricevuta deve essere firmata dal titolare dello studio, ovvero da persona all'uopo autorizzata per iscritto; tale autorizzazione dovrà essere conservata presso gli uffici per esibirla ad ogni richiesta.
3. Quando richiesto dal committente, soprattutto nel caso nel quale non sia previsto il rilascio della ricevuta di cui al precedente comma 1, lo studio di consulenza può rilasciare un attestato di "pratica in corso" su apposito modulo, che comunque dovrà essere predisposto in modo che non possa in ogni caso confondersi con la ricevuta di cui all'Art. 7 della Legge 264/1991, contenente, oltre alle generalità del committente e alla natura dell'incarico, l'indicazione in caratteri evidenziati "DOCUMENTO NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE, rilasciato ai sensi dell'Art. 14 comma 3 del Regolamento Provincia di Piacenza".

#### **Art. 15**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto saranno stabilite annualmente con Decreto dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, su

conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministro stesso, ai sensi del comma 3 dell'Art. 8 della L. 264/1991.

2. Le tariffe effettivamente praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, dovranno contenersi in quelle stabilite al comma precedente, ed essere riprodotte su tabella vidimata dalla Provincia (che ne conserva copia). Detta tabella deve essere permanentemente esposta nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

#### **Art. 16**

##### **Orari**

1. Gli studi, di consulenza sono tenuti a comunicare alla Provincia gli orari di apertura e chiusura degli uffici, provvedendo altresì ad esporli presso la propria sede, nonché ogni variazione apportata a detti orari.
2. Gli studi di consulenza, al fine di garantire il servizio al pubblico e l'eventuale attività di controllo della Provincia, salvo che per motivi giustificati, sono tenuti a rispettare gli orari fissati.

#### **Art. 17**

##### **Vigilanza**

1. La vigilanza, sull'applicazione della L. 264/1991 e successive modificazioni e/o integrazioni, è di competenza della Provincia e dei comuni nell'ambito del proprio territorio nonché dei pubblici ufficiali e degli agenti di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni.  
In particolare, la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento viene svolta da personale della Provincia all'uopo incaricato.
2. I controlli di norma tendono ad accertare:
  - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  - b) l'osservanza delle tariffe, così come definite dal precedente Art. 15;
  - c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui ai precedenti artt. 13 e 14;
  - d) la permanenza delle condizioni in base alle quali è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di consulenza.

**Art. 18**  
**Sanzioni**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla Legge 24.11.1981, n. 689, dal titolo VI del D. Lgs. 30.11.1992, n. 285, per la parte relativa alle lettere c) e d) del comma successivo, nonché dall'Art. 9 della Legge n. 264/1991.
  
2. In caso di accertata violazione delle norme del presente regolamento, Il Presidente della Provincia, previa istruttoria avviata o d'ufficio, o su iniziativa dei Comuni o dagli Organi cui compete la vigilanza ai sensi del precedente Art. 17, emana i seguenti provvedimenti sanzionatori:
  - a) ove siano rilevate irregolarità nell'esercizio dell'attività o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida;
  - b) qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza diffida, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 e l'autorizzazione di cui all'Art. 4 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

In caso di sospensione dell'autorizzazione è consentito al titolare il proseguimento dell'attività di consulenza esclusivamente per le pratiche in corso e fino al loro compimento;
  - c) qualora sia rilasciata abusivamente la ricevuta di cui all'Art. 14 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000. La contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio comporta la revoca dell'autorizzazione. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con le sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000. Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal Giudice congiuntamente alla pena;
  - d) le imprese o le società di consulenza che non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'Art. 14 del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000;
  - e) chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punita, ai sensi dell'Art. 9 della Legge n. 264/1991, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale, si applica l'Art. 348 del Codice Penale e successive modifiche o integrazioni;
  - f) quando vengano meno i requisiti di cui all'Art. 4 del presente regolamento o quando siano accertati gravi abusi, l'autorizzazione è revocata.

Conseguentemente all'accertamento di gravi abusi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 10.000.000, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

Gli importi delle sanzioni previste dal presente Art. 18 sono periodicamente aggiornate ai sensi di quanto previsto dall'Art. 195 - comma III del D. Lgs. 285/1992.

3. In caso di sospensione temporanea o revoca dell'autorizzazione di cui all'Art. 3 della L. 264/1991, la Provincia provvederà a darne tempestiva comunicazione ai competenti Organi dello Stato per i propri conseguenti provvedimenti.

## **Art. 19**

### **Nome transitorie e finali**

1. Coloro che al 5 settembre 1991 (data di entrata in vigore della Legge 08.08.1991, n. 264) esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'Art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.
2. Coloro che al 5 settembre 1991 non avevano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività, conseguiranno, a domanda, l'autorizzazione definitiva da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, nel momento in cui saranno in grado di attestare di aver frequentato con profitto, nella prima o nella seconda sessione utile, il prescritto corso di formazione professionale, organizzato secondo le modalità stabilite con Decreto dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione.  
I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività e, su richiesta, ottenere il rilascio di una autorizzazione provvisoria.
3. I criteri stabiliti dal presente regolamento non si applicano ai locali degli studi esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già detta attività, autorizzati ai sensi dell'Art. 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773; si applicano, invece, alle medesime imprese o società che trasferiscano la propria attività, a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto esecutivo, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16 dicembre 1992 (data di entrata in vigore del Decreto relativo ai locali ed alla capacità finanziaria).
4. La dimostrazione del requisito della capacità finanziaria non è richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già l'attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'Art. 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773.

La dimostrazione di tale requisito è richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, pur esercenti l'attività alla data del 5 settembre 1991, abbiano posto in essere, a decorrere dal 16 dicembre 1992, trasformazioni o variazioni societarie,

## **Art. 20**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.